

CAPITOLATO D'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI (C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI) FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016 PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI

CIG 93626986CE

ART. 1 – ENTE APPALTANTE	3
ART. 2 – FINALITÀ ED OGGETTO DELL’APPALTO	3
ART. 3 – DURATA APPALTO	3
ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO	3
ART. 5 – CORRISPETTIVO E VALORE DELL’APPALTO	4
ART. 5.1 – CONTRATTI DERIVATI	4
ART. 6 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	6
ART. 7 – PERIODO DI PROVA	6
ART. 8 – RICHIESTA ED AVVIO DI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE	7
ART. 9 – PROFILI PROFESSIONALI	8
ART. 10 – INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	9
ART. 11 – PENALITÀ	9
ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA	10
ART. 13 – MODALITÀ DI PAGAMENTO	11
ART. 14 – RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI	12
ART. 15 - SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO PER INADEGUATEZZA E NEGLIGENZA	12
ART. 16 – REVISIONE PREZZI	12
ART. 17 – DECRETO LEGISLATIVO 81/08	12
ART. 18 – VERIFICA DI CONFORMITA’ DEL SERVIZIO	12
ART. 19 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	13
ART. 20 – REFERENTE DELL’AGENZIA AGGIUDICATARIA	13
ART. 21 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DERIVATI	13
ART. 22 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI	14
ART. 23 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	14
ART. 24 - SCIOPERI	15
ART. 25 - RISERVATEZZA	15
ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI	15
ART. 27 - CONTROVERSIE	15
ART. 28 - NORMATIVA APPLICABILE	16

ART. 1 – ENTE APPALTANTE

Casa di Ricovero “Muzan” (denominata nella documentazione di gara anche “Ente” o “Casa di Ricovero” o “Stazione Appaltante”), via Barbè n. 39 36034 Malo (VI), Tel. 0445/580477, Fax 0445/584140, PEC: muzan@pec.it

ART. 2 – FINALITÀ ED OGGETTO DELL'APPALTO

La procedura di gara è finalizzata all'individuazione di una o più agenzie per il lavoro con le quali poter sottoscrivere contratti di accordi quadro e contratti derivati di somministrazione di lavoro temporaneo di personale di diverse categorie professionali **presso l'Ente appaltante**, come più dettagliatamente riportate **nell'allegato n. 1 “Fabbisogno”** e al successivo art. 9.

CCNL di riferimento (cfr. tabelle Allegato 2 e Allegato 3):

CCNL di riferimento:	Comparto “Funzioni Locali”
CCNL ultimo approvato 2016-2018	21/05/2018 (disponibile su www.aranagenzia.it)

ART. 3 – DURATA APPALTO

L'accordo quadro avrà la durata massima pari a 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di accordo quadro con l'Ente. Nel corso del periodo contrattuale potranno essere sottoscritti uno o più contratti derivati, la cui durata massima non potrà superare i 12 mesi ciascuno.

L'accordo quadro si concluderà prima del termine previsto dal precedente comma del presente articolo laddove, prima del predetto termine, sia stato completamente esaurito l'importo complessivo dell'accordo quadro di cui al successivo art. 5.

ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO.

La procedura aperta di cui al presente Capitolato Speciale è finalizzata alla stipula di un accordo quadro con i primi 6 (sei) operatori economici classificatisi nella graduatoria definitiva di gara per l'erogazione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, ad orario pieno e/o parziale, per le mansioni connesse alle figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali, indicate al successivo art. 9, da impiegare per ragioni di carattere produttivo ed organizzativo dell'utilizzatore, non altrimenti fronteggiabili, o per le necessità di carattere temporaneo o eccezionale dei servizi gestiti dalla Casa di Ricovero.

Il servizio in parola comprende l'attività di ricerca, selezione, formazione, gestione e sostituzione del personale somministrato.

I lavoratori da somministrare saranno individuati con singoli contratti di somministrazione in base alle effettive esigenze dei singoli servizi gestiti dalla Casa di Ricovero, che non è in alcun modo vincolata a garantire l'avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro, così come il numero e le ore delle figure professionali attivate possono subire variazioni e finanche cessare, in funzione di mutamenti organizzativi e/o di espletamento di procedure concorsuali di assunzione, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità a carico dell'Ente, senza che il concorrente o l'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno

a risarcimento o a indennizzi di sorta nel caso di somministrazione mancata o inferiore a quella indicata nei presenti atti di gara.

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente.

I lavoratori avviati presso i diversi servizi gestiti dalla Casa di Ricovero non sono computabili nella dotazione organica ai fini dell'applicazione di normative di legge corrispondenti o delle norme dei contratti collettivi, con la sola eccezione delle disposizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La Casa di Ricovero nel periodo di validità del contratto derivato di somministrazione, si riserva di ricorrere ai prestatori di lavoro interinale in base alle proprie necessità e per i periodi che riterrà necessari, senz'altra formalità, previo pagamento al Somministratore del solo corrispettivo pattuito in offerta.

Al fine di garantire le prestazioni occorrenti, l'Agenzia ha l'obbligo di fornire le figure professionali richieste entro il termine previsto nell'offerta tecnica, a pena di inadempimento del contratto e di irrogazione delle conseguenti sanzioni.

Il servizio di somministrazione comprende quindi l'attività di ricerca, di selezione, di formazione e sostituzione del personale assente per legittimo impedimento.

Nel caso in cui i lavori somministrati siano stati selezionati già dalla Stazione Appaltante il corrispettivo dell'agenzia verrà ridotto di € 0,20 per ora lavorata del dipendente.

ART. 5 – CORRISPETTIVO E VALORE DELL'APPALTO

Non è previsto un importo minimo garantito in favore di ciascun singolo operatore contraente né un limite massimo di spesa per l'Ente; pertanto, l'ammontare presunto dell'accordo quadro viene indicato come limite massimo delle prestazioni richiedibili, senza che gli appaltatori possano pretendere qualsiasi risarcimento in caso di mancato raggiungimento dello stesso.

Il valore stimato posto a base di gara per la durata dei 4 anni dell'accordo quadro è di **€ 1.810.222,00**.

Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale (DUVRI) sono pari a euro 0,00 (zero).

Gli importi a base dell'appalto sono calcolati con riferimento ai fabbisogni presunti, sulla base delle necessità e delle condizioni attualmente vigenti nei singoli servizi gestiti dalla Casa di Ricovero. Tali importi non costituiscono la proiezione e/o l'indicazione del futuro corrispettivo contrattuale, ma hanno solo il fine di quantificare l'importo presunto della gara ai fini degli adempimenti formali ad esso legati (determinazione della soglia comunitaria, calcolo del contributo A.N.AC., cauzioni, ecc.).

Non si prevedono, considerando la quota a carico dell'utilizzatore, costi aggiuntivi per la sicurezza nella fase di esecuzione dell'appalto.

ART. 5.1 – CONTRATTI DERIVATI

L'Ente procederà a stipulare l'accordo quadro con i primi 6 (sei) operatori economici inseriti nella graduatoria definitiva della procedura di affidamento.

I singoli contratti derivati saranno stipulati di volta in volta dall'Ente con un'Agenzia, previa indicazione delle esigenze relative alle figure necessarie individuate dalla Stazione Appaltante durante la durata dell'Accordo Quadro. La stipula dei contratti derivati dovrà avvenire sulla base di seguenti criteri:

1. in via prioritaria, con l'operatore economico risultato primo in graduatoria;
2. in subordine, con gli operatori economici che seguono in graduatoria, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
 - per impossibilità da parte del primo classificato e/o degli operatori economici che seguono in graduatoria a mettere a disposizione il personale richiesto entro i termini stabiliti nei contratti attuativi;
 - per particolari specifiche esigenze documentate dalle Amministrazioni;

L'Ente potrà procedere a stipulare contratti derivati sino all'ultimo giorno di validità dell'accordo quadro.

L'eventuale recesso dal contratto derivato per mancato superamento del periodo di prova sarà tenuto in considerazione ai fini dell'individuazione dell'Agenzia con cui stipulare il successivo contratto derivato.

Il valore complessivo dei contratti derivati stipulati in esecuzione dell'accordo quadro, non potrà comunque superare il valore massimo stimato dell'accordo quadro.

All'Agenzia sarà corrisposto un pagamento a misura (quota in euro per ogni ora somministrata), con riferimento alle sole prestazioni effettivamente erogate.

Il corrispettivo economico di offerta costituito dalle tariffe orarie di base, integrato dall'aggio di agenzia e dalle maggiorazioni previste dal vigente CCNL Comparto Funzioni Locali a titolo di salario accessorio, dovrà quindi compensare tutte le seguenti attività:

1. Ricerca e selezione del personale;
2. Retribuzione fissa ed accessoria dei lavoratori;
3. Oneri contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le Agenzie somministratrici di lavoro a tempo determinato;
4. Quota assicurativa INAIL;
5. Sostituzione del personale;
6. Festività;
7. Festività infrasettimanali;
8. Attività di formazione;
9. Assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi ed all'utilizzatore;
10. Ferie, congedi e permessi;
11. Visite mediche ed accertamenti preliminari all'assunzione;
12. Quote da destinare a fondi vari o da accantonare per eventuale TFR;
13. Servizio di somministrazione, utile d'impresa e copertura delle spese generali;
14. Trasmissione mensile, unitamente alla fattura, di una dichiarazione relativa alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori somministrati (imponibile previdenziale), necessaria per poter calcolare l'imposta IRAP a carico dell'utilizzatore, posto che la Stazione appaltante è un ente pubblico non economico, pertanto la

base imponibile IRAP viene calcolata con metodo retributivo, ai sensi dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

La Casa di Ricovero deve corrispondere all'Agenzia il solo costo delle ore effettivamente lavorate e riscontrate attraverso i propri sistemi di rilevazione elettronica delle presenze a cui i lavoratori somministrati saranno sottoposti, restando esclusa qualsiasi altra modalità di conteggio.

L'Ufficio Personale della Casa di Ricovero trasmetterà all'Agenzia, entro il giorno 7 del mese successivo, l'elenco delle ore lavorate nel mese precedente dai singoli lavoratori somministrati.

Tutti i costi e le spese diverse dal costo delle ore effettivamente lavorate e dalle maggiorazioni previste a titolo di salario accessorio, devono intendersi remunerate dall'aggio di Agenzia.

ART. 6 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Al momento dell'attivazione di nuovi contratti derivati l'Ente procederà alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia mediante apposita richiesta scritta a firma del responsabile del procedimento, inoltrata a mezzo email o mediante posta certificata al numero o indirizzo indicato dall'Agenzia stessa. L'Ente potrà altresì segnalare all'agenzia incaricata eventuali lavoratori somministrati in attività presso la struttura in scadenza contrattuale. In questi casi l'Agenzia firmataria del contratto derivato potrà valutare prioritariamente l'assunzione dei predetti lavoratori.

L'Agenzia dovrà fornire i titoli di studio dei prestatori di lavoro prima dell'inizio del servizio.

Gli operatori economici firmatari dell'accordo quadro dovranno garantire la presenza o l'attivazione di almeno una sede operativa al momento della stipula dell'accordo quadro o, se precedente, dell'avvio dell'esecuzione del servizio, per tutta la sua durata nel territorio della Provincia di Vicenza. Tale sede non deve possedere l'accreditamento ai servizi per il lavoro della Regione Veneto e dovrà essere disponibile entro il termine di 30 giorni decorrenti dal provvedimento di aggiudicazione.

Il prestatore di lavoro è soggetto ad un periodo di prova, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale per i lavoratori somministrati, al termine del quale, in caso di mancato superamento, l'Agenzia somministratrice è tenuta alla sostituzione della persona entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi.

Inoltre la Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal contratto di somministrazione qualora vengano meno le condizioni straordinarie e di necessità che hanno condotto alla ricerca di personale, indipendentemente dalla durata del contratto stipulato con il somministrato.

La stazione appaltante in tal caso avrà l'onere di pagare soltanto le ore espletate dal dipendente.

Prima di prendere servizio, il personale messo a disposizione dall'Agenzia sosterrà un colloquio conoscitivo con il Direttore o suo delegato anche al fine di fornire al prestatore somministrato maggiori conoscenze sulle attività proprie.

ART. 7 – PERIODO DI PROVA

Per i primi 30 giorni, comunque computati nella durata complessiva del contratto derivato, il servizio si intenderà conferito in prova, al fine di consentire all'Ente di effettuare una valutazione ampia e complessiva rispetto alle modalità di esecuzione del servizio offerto.

In caso di valutazione negativa, espressa al termine del periodo di prova, l'Ente, a suo insindacabile giudizio, potrà recedere dal contratto derivato (ex art. 1373 del Codice Civile) mediante comunicazione scritta e motivata.

In tal caso all'Agenzia spetterà il solo corrispettivo per i servizi svolti, escludendosi sin da ora la corresponsione di indennizzi o rimborsi di qualsivoglia natura e titolo.

L'Ente potrà richiedere all'Agenzia la prosecuzione del servizio sino al subentro del nuovo contraente e l'Agenzia si obbliga sin da ora a garantire tale continuità.

L'Ente si riserva inoltre di procedere all'incameramento dell'intera garanzia fidejussoria definitiva, fatta salva la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.

ART. 8 – RICHIESTA ED AVVIO DI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

Ciascuna richiesta di attivazione di una somministrazione dovrà essere corredata con le seguenti informazioni minime:

- la descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente categoria di inquadramento, il settore di specializzazione, il grado di esperienza e le conoscenze necessarie;
- le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
- la sede di lavoro;
- i dati relativi alla posizione INAIL.

Tutte le informazioni saranno fornite per iscritto, tramite e-mail, al recapito fornito dall'Agenzia ed eventualmente anticipate tramite telefono. Dal momento di inoltro della richiesta decorreranno i tempi previsti per l'avvio dei lavoratori, che dovrà comunque avvenire nel rispetto di quelli dichiarati nell'offerta tecnica. Dal momento di inoltro della richiesta decorreranno altresì i tempi previsti per l'applicazione di eventuali penali.

Le copie dei contratti di lavoro tra l'Agenzia ed i singoli lavoratori dovranno essere trasmesse al Servizio Personale dell'Ente, solidalmente responsabile ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i, la quale si riserva di richiedere in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, del modello UNIEMENS e delle buste paga. Qualora l'Agenzia non risulti in regola con gli obblighi inerenti la disciplina del lavoro, l'Ente procederà alla risoluzione del contratto ed all'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria in danno dell'Agenzia inadempiente, fatta comunque salva la responsabilità per eventuali fatti illeciti o per l'eventuale violazione di norme penali.

Doveri del personale

Il personale somministrato dovrà essere qualificato e pienamente idoneo a svolgere le funzioni proprie della mansione oggetto della richiesta. Il personale sarà tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con diligenza e professionalità.

A ciascun lavoratore verrà fornito dall'Ente un tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore ed il ruolo assegnato all'interno dell'Azienda; detto tesserino dovrà obbligatoriamente essere sempre indossato in modo ben visibile durante tutto il tempo di lavoro, dovrà essere conservato con la massima cura e andrà riconsegnato al Servizio Personale al termine del periodo di somministrazione. Al personale somministrato si applicherà il Codice di comportamento aziendale.

L'eventuale azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro a tempo determinato sarà esercitata dall'Agenzia, come previsto dall'art. 6 della legge n.196/1997 e successive modificazioni, che provvederà ad informare tempestivamente la Casa di Ricovero dell'esito della procedura.

L'Ente comunicherà, per iscritto, tempestivamente gli elementi che dovranno formare oggetto della contestazione e, se ritenuto opportuno, la sanzione che si propone di irrogare.

Il prestatore dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dalla Casa di Ricovero e sarà tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto, sia collettivo che decentrato.

Adempimenti dell'Agenzia di somministrazione

L'Agenzia dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale somministrato per qualsiasi motivo assente dal servizio o che risultasse inidoneo allo svolgimento del servizio assegnato dietro specifica richiesta della Casa di Ricovero. Eventuali sostituzioni o variazioni del personale somministrato già in servizio, dovranno essere comunicate tempestivamente dall'Agenzia all'Ente formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della comunicazione di assunzione. In ogni caso l'Agenzia dovrà assicurare la fornitura di personale somministrato in modo da garantire la continuità del servizio ed è tenuta a consegnare all'Ente una copia del contratto individuale di lavoro stipulato con il lavoratore.

Sicurezza

La normativa vigente non prevede la redazione del DUVRI in relazione all'oggetto del contratto. I costi per evitare i rischi da interferenza sono pari a zero.

Il referente aziendale presso il quale l'Agenzia potrà ottenere informazioni relative al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) aziendale.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 9 – PROFILI PROFESSIONALI

I profili professionali che potranno essere oggetto di richiesta di somministrazione in relazione alla presente procedura di gara, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono i seguenti:

categoria B1: operatore di assistenza, addetto ai servizi generali;

categoria C1: infermiere, educatore, addetto uffici amministrativi.

Potranno essere concordate anche figure professionali diverse o ulteriori rispetto a quelle sopra descritte, in relazione alle effettive esigenze della Casa di Ricovero. Nell'eventualità, sarà cura della Casa di Ricovero fornire all'Agenzia la scheda aggiornata dei costi di dette figure, qualora non fossero state incluse nelle schede allegate al presente capitolato, fermo restando l'aggio di aggiudicazione.

Il servizio dovrà essere espletato con personale in possesso di tutti i requisiti formativi e professionali propri del profilo di appartenenza, che verranno esplicitati all'interno della richiesta di attivazione della somministrazione.

Si precisano sin da ora i requisiti richiesti per alcune figure professionali, posto che per tutti i profili è richiesta piena idoneità psico-fisica alla mansione.

Infermiere: si richiede il possesso di diploma di laurea in scienze infermieristiche, ovvero diploma universitario conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs 502/92 e successive modificazioni e

integrazioni, ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi. Si richiede **iscrizione all'Albo degli Infermieri**;

Fisioterapista: si richiede possesso di diploma di laurea in fisioterapia (Scienze riabilitative delle professioni sanitarie), ovvero diploma di fisioterapista conseguito in base a precedente ordinamento, abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista.

Educatore: si richiede il possesso del diploma di laurea in una delle seguenti discipline: Educatore professionale socio sanitario; Scienze dell'educazione (Classe L-19 DM 270/04) indirizzo di Educatore Professionale o titoli equipollenti; Laurea in Pedagogia, Scienze della Formazione, Scienze dell'Educazione vecchio ordinamento o Laurea Magistrale o Specialistica del nuovo ordinamento equiparata a tali Lauree secondo le vigenti disposizioni normative ed eventuali altri documenti previsti dalla normativa vigente. L'equipollenza dovrà essere dichiarata e dimostrata a cura del candidato.

Operatore Socio Sanitario: si richiede il possesso di diploma di scuola media inferiore, unitamente ad attestato di qualifica di "Operatore Socio Sanitario" e possedere piena idoneità psico-fisica alla mansione ed idoneità sanitaria alla manipolazione di alimenti.

Manutentore: assolvimento scuola dell'obbligo. Esperienza maturata nel ruolo da ricoprire presso altri enti pubblici o privati. Possesso della patente D.

Addetto uffici amministrativi: titoli di studio minimo diploma di scuola superiore

ART. 10 – INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore, l'Agenzia avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino al momento dell'interruzione del servizio.

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro il termine massimo di 3 giorni. L'Agenzia dovrà garantire la sostituzione del lavoratore per ogni assenza che superi i 3 giorni con uno di pari livello professionale ed è altresì impegnata ad inviare un lavoratore in sostituzione di quello già inviato per malattia, infortunio, gravidanza o dimissioni, entro il termine dichiarato nell'offerta tecnica, che decorre dal manifestarsi dell'assenza.

La Stazione Appaltante ha diritto di interrompere il contratto di lavoro somministrato qualora venga meno il carattere di eccezionalità e di necessità che ha condotto alla ricerca di personale ed alla stipula del contratto. La SA sarà tenuta al pagamento delle ore effettivamente lavorate fino alla chiusura del contratto.

ART. 11 – PENALITÀ

L'Ente ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni volte a verificare il corretto svolgimento del servizio oggetto di affidamento.

Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:

a) per ogni giorno di ritardo nella somministrazione del personale richiesto verrà applicata una penale di € 150,00;

b) per ogni giorno di ritardo nella sostituzione del personale ritenuto non idoneo a seguito del periodo di prova verrà applicata una penale di € 150,00;

c) per ogni giorno di mancata sostituzione del personale dell'Agenzia assente per qualsiasi motivo verrà applicata una penale di € 150,00;

La contestazione dell'addebito viene inviata tramite lettera AR o PEC all'Agenzia, invitando la stessa a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 giorni naturali e consecutivi.

Qualora l'Agenzia non contro deduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la relativa penale.

L'applicazione della penale non preclude all'Ente la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

Le penali non potranno cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'importo contrattuale. In tal caso l'Ente potrà avviare le procedure previste per la risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 21.

L'importo derivante dall'applicazione delle penali sarà detratto dal compenso dovuto all'Agenzia o dalla cauzione definitiva di cui all'articolo 12.

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA.

Ciascun singolo contratto derivato sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016. Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto sono a carico dell'aggiudicatario.

Per i singoli contratti derivati di valore superiore a € 40.000,00, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, l'aggiudicatario provvederà a costituire a favore dell'Ente beneficiario prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva con le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa) o in misura ridotta se in possesso dei requisiti di cui al comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs 50/2016.

Se prestata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2° del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'appaltatore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del Codice Civile, nascenti dall'esecuzione del presente appalto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione delle penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Ente committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fidejussione per l'applicazione delle penali.

Il deposito cauzionale deve coprire l'intera durata contrattuale e sarà svincolato, previa deduzione di eventuali crediti dell'Ente verso l'esecutore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale.

ART. 13 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro, l'Ente trasmetterà all'agenzia con cui è stato stipulato il contratto derivato, entro il giorno 7 (sette) del mese successivo a quello di riferimento, oppure del primo giorno lavorativo utile dopo tale data, un'apposita scheda indicante le ore effettivamente lavorate derivanti dalla registrazione in servizio con le modalità ordinariamente effettuate per i propri dipendenti. L'Ente corrisponderà all'agenzia con cui è stato stipulato il contratto derivato unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi (es.: malattia, ferie, infortuni o altra assenza a vario titolo riconosciuta al lavoratore).

Rimane inteso che, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, saranno attuate le procedure di verifica della regolarità dell'esecutore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 231/02, a mezzo dispositivo di pagamento con bonifico nel conto corrente dedicato, indicato dall'appaltatore, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Inoltre, assieme al contestuale invio della fattura elettronica, dovrà essere prodotto un elaborato contenente per ogni figura professionale impiegata nel periodo di riferimento (mensile) ed unità operativa di riferimento, il numero delle ore prestate, con le eventuali maggiorazioni ove previste e, se richiesto, un prospetto di dettaglio delle retribuzioni, dei contributi ed oneri accessori liquidati, quali: retribuzioni erogate, INAIL, ONERI SOCIALI, TFR, altri costi, per singola categoria di lavoratore o fattura di addebito. Deve essere inoltre precisato l'imponibile INAIL al fine del pagamento dell'IRAP.

Altrettanto in maniera distinta dovranno essere esposti gli oneri di intermediazione soggetti ad IVA.

La fattura conseguente dovrà contenere il riferimento al contratto derivato di appalto (provvedimento di regolazione o ordinativo), al CIG DERIVATO (Codice Identificativo Gara). La Fattura dovrà essere inviata secondo la previsione normativa che dispone l'emissione della fatturazione elettronica introdotta dalla Finanziaria 2008, i cui dati relativi all'accreditamento di ciascun Ente presso l'indice P.A. sono riportati all'art. 1 del presente capitolato.

Si precisa infine che l'Ente:

- pagherà all'Agenzia il solo importo dell'imponibile evidenziato in fattura (tra oneri d'intermediazione e prestazioni), senza corrispondere l'IVA, che verrà direttamente versata all'Erario (SPLIT PAYMENT);
- non accetterà fatture non trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. 55/2013;
- può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dei servizi, fino al completo adempimento degli obblighi

contrattuali (art. 1460 c. c.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI

L'assicurazione INAIL e ogni onere conseguente è a carico dell'azienda somministratrice cui spetta anche di procedere alle denunce per infortunio o malattia professionale.

ART. 15 - SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO PER INADEGUATEZZA E NEGLIGENZA

Il comportamento tenuto durante l'attività lavorativa dai dipendenti dell'agenzia deve essere consono alla funzione esercitata, nonché alle caratteristiche del servizio.

Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, oppure nel caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami nei confronti di dipendenti dell'Agenzia, il Responsabile del procedimento può chiedere, con nota motivata, che gli operatori contestati vengano sostituiti, con oneri tutti a carico dell'Agenzia, entro e non oltre il termine indicato nella nota medesima, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11.

Danno comunque luogo all'allontanamento immediato dal servizio il presentarsi al lavoro in evidente stato di alterazione psicofisica, l'inosservanza di norme regolamentari che possono arrecare danno alle persone e arrecare danno a cose o persone con dolo o colpa grave. In questo caso il lavoratore somministrato deve comunque essere tempestivamente sostituito dall'Agenzia, con oneri tutti a proprio carico, entro e non oltre il termine ivi indicato, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11.

ART. 16 – REVISIONE PREZZI

In caso di aumenti del costo del lavoro derivanti da variazioni dei CCNL del personale nel corso del periodo di validità del contratto, l'Ente riconoscerà all'Agenzia l'adeguamento dei corrispettivi contrattuali in misura pari alla percentuale dell'aumento.

ART. 17 – DECRETO LEGISLATIVO 81/08

L'Agenzia è tenuta nei confronti dei propri dipendenti diretti al rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, con conseguente assunzione degli oneri derivanti.

Resteranno a carico dell'Agenzia gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale.

ART. 18 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO

Il responsabile del procedimento accerterà che il servizio sia stato eseguito a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e della normativa di settore in quanto applicabile.

L'Ente con ampia e insindacabile facoltà, e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli c/o i servizi ove si utilizza personale dell'Agenzia. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Nel caso il controllo operato evidenzi un inadempimento contrattuale da parte dell'Agenzia e/o del personale da questa avviato al lavoro, il Responsabile del procedimento procederà ai sensi dell'art. 15.

ART. 19 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'attestazione di regolare esecuzione viene rilasciato a seguito di positiva verifica della conformità del servizio reso ai sensi del precedente art.18.

ART. 20 – REFERENTE DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA

L'Agenzia è tenuta a comunicare al responsabile del procedimento, entro tre giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, il nominativo (compreso indirizzo di posta elettronica, PEC e numero di fax) del soggetto designato proprio referente. L'Ente farà riferimento al Referente per ogni eventuale richiesta, informazione ed ogni comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

ART. 21 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DERIVATI

La risoluzione dell'accordo quadro potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio dall'Ente mediante comunicazione via PEC nei seguenti casi:

- mancato rispetto dell'obbligo di pagamento delle retribuzioni e di versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
- sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
- perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;

L'Ente procederà alla risoluzione del contratto derivato per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali debitamente contestati all'Agenzia. In tale ipotesi il Responsabile del procedimento procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti all'Agenzia assegnandogli il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Agenzia abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, l'Ente procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Agenzia con raccomandata A/R o a mezzo PEC.

Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto derivato ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) fallimento dell'Appaltatore;
- b) mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui all'articolo 12;
- c) cessione del contratto in base a quanto precisato al successivo articolo 22;
- d) nelle ipotesi previste all'art. 11.
- e) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- f) cumulo di penali superiori al 10% dell'importo;
- g) perdita dei requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto di appalto;
- h) nelle ipotesi previste dalla legge.

La risoluzione del contratto derivato comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui all'articolo 12.

L'Ente ha la facoltà di risolvere il contratto derivato qualora il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovesse protrarsi oltre il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi; in tal caso, l'Ente potrà attivarsi, al fine di stipulare un nuovo contratto derivato, interpellando progressivamente, sulla base delle risultanze della graduatoria, gli altri operatori economici aggiudicatari ed addebitando all'Agenzia inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato, fatto salvo il diritto dell'Ente di ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti e subendi e/o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

In caso di risoluzione del contratto derivato ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altri operatori economici, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'Agenzia.

L'Ente si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto e dall'accordo quadro per ragioni di interesse pubblico previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni. In tal caso l'appaltatore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite con la esclusione del riconoscimento di ogni eventuale ulteriore onere a qualsiasi titolo richiesto.

L'Ente si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto e dall'accordo quadro nelle ipotesi previste dalla legge e nelle modalità ivi indicate.

In caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa sarà garantito, in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro, il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere dell'Ente utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).

ART. 22 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI

Il subappalto è ammesso secondo quanto disposto dall'art. 105 del Codice. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice, sono vietati la cessione del contratto e l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni e delle lavorazioni oggetto di contratto, nonché della prevalente esecuzione delle prestazioni relative al complesso della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 23 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

L'Appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice CIG indicato nel singolo contratto derivato.

ART. 24 - SCIOPERI

L'Agenzia si impegna ad informare tempestivamente l'Ente qualora dovesse essere informata dalle rappresentanze sindacali dell'imminenza di uno sciopero che possa interessare il personale somministrato.

ART. 25 - RISERVATEZZA

L'Agenzia ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio.

L'Agenzia è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Agenzia sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Agenzia potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti.

L'Agenzia si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Agenzia tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto (quali l'imposta di bollo nei termini stabiliti dalla legge), nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per l'eventuale registrazione.

Ai sensi dell'art. 216, comma 11, D.lgs. 50/2016 le Agenzie aggiudicatrici devono rimborsare pro quota all'Ente le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara entro e non oltre sessanta giorni dall'aggiudicazione (art. 216 comma 11 del D. Lgs 50/2016); tali spese sono stimate indicativamente in euro € 4.000,00.

ART. 27 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle non oggetto di transazione ai sensi dell'art. 208 del Codice, sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

ART. 28 - NORMATIVA APPLICABILE

Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge ed in particolare al D.lgs. 50/2016.

**Il Responsabile unico del Procedimento
Dott.ssa Bergozza Annalisa**